

Ddl Zan: quando la norma penale è strumento di 'ri'educazione

La reclusione può essere strumento 'pedagogico' per sanzionare chi non si allinea con la 'cultura dell'indifferenza sessuale'? Considerazioni di Pietro Dubolino, presidente emerito di sezione della Corte di Cassazione, a margine dell'articolo del prof Giuseppe Savagnone, comparso su Giustizia insieme: il quale difende il filo conduttore delle nuove disposizioni, pur al prezzo di negare l'antico brocardo 'Cogitationis poenam nemo patitur'.

* * *

1. Nell'ambito dell'ormai strabocchevole pubblicistica che, dalle opposte trincee, ha per oggetto il [Ddl Zan sulla "omotransfobia"](#), mette conto **segnalare l'articolo comparso il 25 maggio scorso sulla rivista giuridica *Giustizia insieme* a firma di Giuseppe Savagnone**, professore emerito di storia e filosofia nei licei statali e direttore, per molti anni, dell'ufficio per la pastorale della cultura della diocesi di Palermo.

Articolo, quello anzidetto, che, pur provenendo da una sponda dichiaratamente di sinistra, e quindi comunque favorevole al disegno di legge in questione, vuole tuttavia caratterizzarsi per un approccio apparentemente moderato e conciliativo, manifestato in particolare nel richiamo, in **termini di apprezzamento, se non anche di condivisione, alla presa di posizione di alcune associazioni femministe contrarie al concetto di "identità di genere"**, accomunato, nel testo approvato dalla Camera ed attualmente in discussione al Senato, a quelli di "sesso", "genere", "orientamento sessuale" e definito come "l'identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso". Si tratta, però, di un'unica concessione che, guarda caso, viene rivolta ad un mondo, quello appunto delle associazioni femministe, tradizionalmente vicinissimo alla sinistra e delle cui opinioni, quindi, sarebbe assai sconsigliabile non tenere conto.

2. Quanto al resto, il sostegno al Ddl Zan, nella sua attuale formulazione risulta, pur nell'apprezzabile pacatezza del linguaggio, assoluto e granitico. Il che non lo renderebbe particolarmente interessante se non fosse per il fatto che **l'Autore, per un verso, minimizza quello che dovrebbe essere il contenuto meramente precettivo della norma in gestazione, affermando che essa prevederebbe "soltanto l'estensione ai comportamenti violenti 'fondati sul**

Sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità' [del]le aggravanti che già il nostro ordinamento prevede per quelli che riguardano i reati commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso"; **per altro verso riconosce espressamente che il Ddl Zan, in realtà, vuole avere un "carattere simbolico e pedagogico"** e, pertanto, "non si limita a difendere i diritti delle persone omosessuali" ma, proprio per tale suo carattere, **"pone le basi per una educazione capillare alla cultura dell'indifferenza sessuale"**, per cui "si può facilmente prevedere che i suoi effetti non si manifesteranno [solo – N.d.R.] nelle aule dei tribunali, ma in tutte le sedi in cui si realizza un'opera educativa".

3. Ora, con riguardo alla prima di tali affermazioni, può anzitutto osservarsi che, a parte l'implicito "assist" che essa offre al disegno di legge del centro destra, anch'esso incentrato sulla previsione di un semplice aggravamento delle pene per tutti i reati (e non solo per quelli caratterizzati da violenza) se commessi per motivi legati agli orientamenti sessuali delle vittime, **non può neppure dirsi vero che il Ddl Zan si limiti solo ad estendere la sfera di operatività della già esistente circostanza aggravante** prevista per i reati "commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso" a quelli commessi per motivi "fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità".

Il Ddl in questione, infatti, interviene non soltanto sull'attuale art. 604 ter del codice penale, che in effetti contiene la suddetta aggravante, ma **anche sull'art. 604 bis, il quale prevede come autonome fattispecie di reato quelle costituite dalla commissione o dalla istigazione a commettere "atti di discriminazione"**, la cui punibilità dovrebbe quindi essere estesa ai casi in cui anch'essi essi siano motivati dalle stesse finalità da aggiungersi a quelle previste per l'aggravante. E **gli "atti di discriminazione", per assumere rilievo penale, non debbono essere necessariamente violenti** (qualora lo siano il reato è punito più severamente), per cui, nonostante la definizione che ne viene data dalla Convenzione di New York del 7 marzo 1966, recepita in Italia con la legge n. 654/1975, resta assai ampio il margine di discrezionalità nell'ambito del quale il giudice può riconoscerne o negarne la sussistenza.

Di qui la **legittimità del timore che le proposte modifiche normative diano luogo a derive liberticide**, da aggiungersi a quelle che già possono facilmente prodursi sulla base della legge esistente, la cui formulazione è tale da poterla frequentemente porre in potenziale rotta di collisione con il principio della libertà di manifestazione del pensiero tutelato dall'art. 21 della Costituzione.

4. Ma **quel che risulta più preoccupante**, ed al tempo stesso rivelatore del vero obiettivo del Ddl Zan è quel che si afferma, nell'articolo in questione, a proposito, come si è sopra riportato, della **finalità "educativa"** che la nuova norma dovrebbe avere, per favorire l'affermarsi di una "cultura dell'indifferenza sessuale", **non solo "nelle aule dei tribunali, ma in tutte le sedi in cui si realizza un'opera educativa"**. Risulta così confessata (con una buona dose, se vogliamo, di ingenuità) proprio quella finalità recondita che i più callidi e accorti sostenitori della nuova legge cercano invano di negare, per far leva soltanto sull'argomento di più facile presa consistente nella asserita recrudescenza di atti di aggressione ai danni di soggetti omosessuali o transessuali (peraltro del tutto indimostrata ed, anzi, platealmente smentita da incontestate risultanze statistiche provenienti da organismi ufficiali quali, in particolare, l'Oscad).

In realtà **una norma di legge, specie quando si tratti di una norma penale, dovrebbe occuparsi soltanto di comportamenti materiali da vietarsi o da imporsi**, a seconda dei casi, sotto comminatoria di adeguata punizione in caso di inosservanza. **L'unico legittimo effetto "educativo"** di una tale norma dovrebbe essere, quindi, quello consistente nella **dissuasione del maggior numero possibile di consociati, mediante la minaccia della sanzione**, dalla eventuale tentazione di contravvenire a tutti e soli quei divieti od obblighi che nella stessa norma trovino specifica previsione.

E ciò tanto più vale in quanto, come si verifica nel caso della norma che si vuole introdurre con il Ddl Zan, essa non sia espressione di valori universalmente condivisi ma sia piuttosto il frutto di scelte proprie di **una parte politica che, se ed in quanto maggioranza, può anche avere il diritto di imporre alla minoranza, ma non ha certamente quello di ergersi a maestra di pensiero nei confronti di quanti a quelle scelte siano stati e continuino ad essere legittimamente contrari** e magari, una volta diventati maggioranza, intendano revocarle.

5. Può essere il caso, a questo proposito, di ricordare l'antico e saggio brocardo secondo cui **“Cogitationis poenam nemo patitur”**. Esso infatti non soltanto esprime l'ovvia impossibilità di sanzionare penalmente ciò che, rimanendo confinato nella inaccessibile sfera del pensiero, non può essere conosciuto, ma, inteso in senso più lato, **vuol anche significare che non è comunque lecito ai pubblici poteri pretendere di utilizzare la norma penale come strumento per condizionare e manipolare il pensiero**, potendo essa intervenire solo sulle sue eventuali manifestazioni esterne, se ed in quanto, trasformandosi in “comportamenti”, assumano carattere di pericolosità.

Ciò segna la differenza tra gli ordinamenti di tipo statale e quelli di tipo religioso, con particolare riguardo a quello nel quale trovano collocazione i precetti della morale cattolica e possono quindi configurarsi anche i “peccati di pensiero”, con la conseguente necessità di “educare” i fedeli ad evitarli. Differenza, quella anzidetta, che si spiega facilmente considerando che finalità degli ordinamenti di tipo statale è soltanto quella di garantire una ordinata, pacifica e proficua convivenza sociale, che nessun recondito pensiero può, quindi, mettere oggettivamente in pericolo.

I precetti della morale cattolica sono invece finalizzati, in primo luogo a salvaguardare quello che ancora adesso viene definito, nel Catechismo, come il “bene supremo”, costituito dalla **“salvezza delle anime”**. **E questa può essere messa in pericolo anche dai “peccati di pensiero”, conoscibili, come tali, solo da Dio** e consistenti nella volontaria coltivazione di desideri moralmente riprovevoli che solo per condizionamenti esterni non vengono alla luce e non si traducono in azioni malvage.

6. Volendo quindi trarre, a questo punto, una conclusione da quanto finora osservato sembra potersi dire una cosa molto semplice, e cioè che **la pretesa di attribuire ad una legge statale, sol perché sostenuta dalla sinistra, una funzione “educativa”, nel senso voluto dai sostenitori del Ddl Zan, altro non rappresenti se non la conferma di un antico sospetto; quello, cioè, che la sinistra non aspiri semplicemente a governare come un normale partito politico, accettando perciò come naturale la diversità delle opinioni sulle scelte da essa compiute e la possibilità che queste ultime siano soggette a revisione quando il potere passi ad un altro partito, ma tenda piuttosto ad accreditare**

sé stessa come giudice supremo del bene e del male, in quanto legittima rappresentante del Padreterno sulla terra.

Pietro Dubolino – Presidente emerito di sezione della Corte di Cassazione

28 MAGGIO 2021

<https://www.centrostudilivativo.it/ddl-zan-quando-la-norma-penale-e-strumento-di-rieducazione/>